

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
<i>I Comunicazioni</i>		
Commissione		
91/C 73/01	ECU.....	1
91/C 73/02	Aiuti di Stato — C 21/90 (ex N 330/90) — Belgio	2
91/C 73/03	Comunicazione delle decisioni «strutture agrarie».....	3
91/C 73/04	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983 (Cina, Albania)	7
91/C 73/05	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983 (Albania, Vietnam) ..	7
91/C 73/06	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983 (Unione Sovietica, Cina)	8
91/C 73/07	Note della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE	9
91/C 73/08	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 CEE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni	10
<hr/>		
<i>II Atti preparatori</i>		
Commissione		
91/C 73/09	Proposta modificata di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce un registro navale comunitario e prevede l'uso della bandiera comunitaria per le unità adibite alla navigazione marittima	11

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
91/C 73/10	Proposta modificata di regolamento (CEE) del Consiglio concernente una definizione comune di «armatore comunitario»	25
91/C 73/11	Proposta modificata di regolamento (CEE) del Consiglio che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri	27
<hr/>		
III <i>Informazioni</i>		
Commissione		
91/C 73/12	Risultati delle gare (aiuto alimentare comunitario)	31
91/C 73/13	Prestazioni di servizi — Procedura ristretta — Invito agli eventuali interessati	32
91/C 73/14	Comunicazione agli Stati membri recante orientamenti per la concessione di sovvenzioni globali integrate sulla base di proposte che gli Stati membri sono invitati a presentare nel quadro di un'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale	33
<hr/>		
Rettifiche		
91/C 73/15	Rettifica della gara indetta dal governo polacco per un progetto finanziato dalla Commissione delle Comunità europee (GU n. C 24 del 31. 1. 1991)	38
91/C 73/16	Rettifica alla gara indetta dal governo polacco per un progetto finanziato dalla Commissione delle Comunità europee (GU n. C 24 del 31. 1. 1991)	38

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (1)

18 marzo 1991

(91/C 73/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	42,2599	Scudo portoghese	178,569
Marco tedesco	2,05065	Dollaro USA	1,26897
Fiorino olandese	2,31143	Franco svizzero	1,77338
Sterlina inglese	0,702058	Corona svedese	7,51738
Corona danese	7,87269	Corona norvegese	8,01100
Franco francese	6,98822	Dollaro canadese	1,46591
Lira italiana	1531,01	Scellino austriaco	14,4269
Sterlina irlandese	0,770473	Marco finlandese	4,90203
Dracma greca	220,775	Yen giapponese	175,080
Peseta spagnola	127,662	Dollaro australiano	1,65016
		Dollaro neozelandese	2,13523

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(1) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del Consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

AIUTI DI STATO

C 21/90 (ex N 330/90)

Belgio

(91/C 73/02)

*(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità economica europea)***Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE, indirizzata agli altri Stati membri e agli altri interessati in merito agli aiuti che il governo belga ha deciso di accordare alle imprese chimiche Solvay SA e Solvic SA, site a Jemeppe/s/Sambre**

Con la lettera che segue, la Commissione ha informato il governo belga della sua decisione di chiudere la procedura avviata il 18 luglio 1990 ⁽¹⁾.

Con lettera del 21 giugno 1990, il governo belga ha notificato un progetto di aiuti a favore di investimenti delle imprese chimiche Solvay SA e Solvic SA, site a Jemeppe/s/Sambre, comprendente una sovvenzione in conto capitale di 118,5 milioni di franchi belgi (2,8 milioni di ecu e l'esenzione triennale dall'imposta sul reddito catastale per un investimento ammissibile di 1,694 miliardi di franchi belgi (39,92 milioni di ecu).

Dato che il settore chimico è caratterizzato da ingenti scambi intracomunitari, la Commissione ha considerato che le misure in questione costituiscono aiuti ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE e che, in base alle informazioni a sua disposizione, non sembravano soddisfare alle condizioni richieste dall'articolo 92, paragrafo 3 per beneficiare di una delle deroghe ivi enunciate. Pertanto, con decisione del 18 luglio 1990, la Commissione ha avviato la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2 nei confronti del progetto di aiuti proposto.

Nel quadro di tale procedura, la Commissione, con lettera del 3 agosto 1990, ha invitato il governo belga a presentarle le sue osservazioni, conformemente alle disposizioni dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE, invito analogo è stato inoltre rivolto agli altri Stati membri e ai terzi interessati.

Le autorità belghe hanno presentato le loro osservazioni con lettera del 4 ottobre 1990, nella quale hanno comunicato che l'aiuto contestato era esclusivamente destinato a investimenti volti alla protezione dell'ambiente senza effetti di modernizzazione o di aumento di capacità e che pertanto gli sforzi delle imprese in questione andavano oltre quanto richiesto dalla legislazione vigente in materia di ambiente.

Nel quadro della procedura summenzionata, il governo olandese, due associazioni professionali e un'impresa del settore hanno presentato le loro osservazioni, queste sono state trasmesse alle autorità belghe con lettera del 17 dicembre, assieme all'invito a presentare eventuali commenti al riguardo. Tali commenti sono stati comunicati alla Commissione con lettera dell'11 gennaio 1991.

L'aiuto in questione, che comprende una sovvenzione in conto capitale di 118,5 milioni di franchi belgi nonché l'esenzione triennale dall'imposta sul reddito catastale, è destinato ad agevolare la realizzazione di investimenti intesi esclusivamente alla protezione dell'ambiente, in quanto riducono nettamente il volume e la tossicità dei rifiuti ed effluenti liquidi generati dalle linee produttive esistenti.

Le imprese Solvay SA e Solvic SA sono specializzate nella fabbricazione di prodotti chimici, l'una di cloro, soda caustica, idrogeno, e l'altra di cloruro di polivinile.

Dato che Solvic produce esclusivamente in esecuzione di contratti su ordinazione per conto della Solvay, è opportuno conglobare il fatturato delle due società: in totale questo ammonta a 11,443 miliardi di franchi belgi (270 milioni di ecu). Le imprese in questione fanno parte del gruppo Solvay, che è il secondo produttore mondiale di sale e che ha realizzato nel 1989 un fatturato di 256,8 miliardi di franchi belgi (6,06 miliardi di ecu) il 6,1 % del quale all'interno dell'Unione economica belgo-lussemburghese e il 63,8 % sui mercati degli altri Stati membri.

Nel 1988, gli scambi intracomunitari di policloruro di vinile erano pari a 986 milioni di ecu (di cui 145 milioni di ecu in provenienza dell'Unione economica belgo-lussemburghese). Gli scambi di cloro hanno raggiunto un valore di 40 milioni di ecu.

Tenuto conto delle suesposte considerazioni e della posizione del gruppo sul mercato comunitario, l'aiuto proposto dal governo belga è tale da incidere sugli scambi tra gli Stati membri e da falsare la concorrenza ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE, favorendo le imprese interessate e la produzione belga di cloro, soda caustica, idrogeno e cloruro di polivinile.

⁽¹⁾ GU n. C 280 dell'8. 11. 1990.

La disciplina della Commissione per gli aiuti di Stato a favore dell'ambiente prevede aiuti di equivalente sovvenzione netto pari, al massimo, al 15 % per gli investimenti volti a promuovere l'applicazione di nuove norme in materia di ambiente ad impianti esistenti da oltre due anni, senza aumentare la capacità produttiva. I costi e le spese di funzionamento inerenti a detti investimenti devono essere integralmente a carico delle imprese.

La Commissione constata che nella fattispecie le condizioni succitate sono soddisfatte, giacché gli investimenti sovvenzionati si limitano alla protezione dell'ambiente e non comportano aumenti di capacità di produzione né l'estensione o la modernizzazione di linee produttive esistenti da oltre due anni.

In particolare, si tratta di introdurre una nuova tecnologia nell'elettrolisi del sale onde evitare l'utilizzazione di mercurio, nonché di valorizzare taluni sottoprodotti organici clorurati provenienti dalla fabbricazione di PVC e di solventi clorurati, anteriormente sottoposti a combustione in mare. Altri investimenti comportano l'installazione di un piccolo centro di raccolta di rifiuti tossici pericolosi e di vasche di contenimento sotto il serbatoio, il raddoppiamento delle colonne di trattamento degli effluenti liquidi nell'impianto di produzione di PVC nonché misure per ridurre i rischi e le possibili conseguenze di un incidente grave, che vanno al di là delle disposizioni di legge in vigore.

Nel realizzare tali investimenti, le imprese superano quanto richiesto dalle varie legislazioni vigenti: tale è il caso, in particolare, dell'unità di valorizzazione dei sottoprodotti che non solo rispetta, ma anticipa per numerosi aspetti, le norme di cui alla direttiva 84/360/CEE relativa all'incenerimento di rifiuti pericolosi.

L'equivalente sovvenzione netto dell'aiuto proposto ammonta al 4,3 %; i costi e le spese di funzionamento inerenti agli investimenti sono integralmente a carico delle imprese in questione.

In considerazione di quanto sopra esposto, si deve ritenere che il progetto di aiuto belga a favore delle imprese Solvay SA e Solvic SA soddisfa le condizioni enunciate nella disciplina della Commissione per gli aiuti di Stato a favore dell'ambiente.

La Commissione ha pertanto deciso di chiudere la procedura avviata nei confronti del progetto di aiuti a favore delle imprese Solvay SA e Solvic SA, comprendente una sovvenzione in conto capitale di 118,5 milioni di franchi belgi e l'esenzione per tre anni dall'imposta sul reddito catastale, e di autorizzare la concessione dell'aiuto in questione.

Comunicazione delle decisioni «strutture agrarie»

(91/C 73/03)

(Vedi la comunicazione pubblicata nella «Gazzetta ufficiale delle Comunità europee» n. L 174 del 22 giugno 1989, pagina 31)

Decisione della Commissione n. C(91) 282 del 7 marzo 1991:

Stato membro:

— Portogallo

Base giuridica:

— Regolamento (CEE) n. 3828/85 del Consiglio (Sviluppo dell'agricoltura in Portogallo)

Decisione che approva un programma specifico in materia di strutture RS dimostrativo.

Decisione della Commissione n. C(91) 283 del 7 marzo 1991:

Stato membro:

— Portogallo

Base giuridica:

— Regolamento (CEE) n. 3828/85 del Consiglio (Sviluppo dell'agricoltura in Portogallo)

Decisione che approva un programma specifico di riconversione e ristrutturazione della produzione di banane a Madera.

Decisione della Commissione n. C(91) 284 del 7 marzo 1991:

Stato membro:

— Portogallo

Base giuridica:

— Regolamento (CEE) n. 3828/85 del Consiglio (Sviluppo dell'agricoltura in Portogallo)

Decisione che approva un programma specifico relativo a centri di formazione professionale per agricoltori.

Decisione della Commissione n. C(91) 285 del 7 marzo 1991:

Stato membro:

— Portogallo

Base giuridica:

— Regolamento (CEE) n. 3828/85 del Consiglio (Sviluppo dell'agricoltura in Portogallo)

Decisione che approva un programma specifico sulla divulgazione e sulla ricerca agricola (II fase).

Decisione della Commissione n. C(91) 286 del 7 marzo 1991:

Stato membro:

— Belgio

Base giuridica:

— Regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio (Miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie)

Decisione con la quale si constata che sono soddisfatte le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità, tenuto conto delle misure adottate dallo Stato membro in merito all'indennità compensativa.

Decisione della Commissione n. C(91) 287 del 7 marzo 1991:

Stato membro:

— Regno Unito

Base giuridica:

— Regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio (Miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie)

Decisione con la quale si constata che sono soddisfatte le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità, tenuto conto delle misure adottate dallo Stato membro in materia di estensivizzazione.

Decisione della Commissione n. C(91) 288 del 7 marzo 1991:

Stato membro:

— Francia

Base giuridica:

— Regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio (Miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie)

Decisione con la quale si constata che sono soddisfatte le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità, tenuto conto delle misure adottate dallo Stato membro relativamente alla modifica del regime di ritiro dei seminativi.

Decisione della Commissione n. C(91) 293 del 7 marzo 1991:

Stato membro:

— Belgio

Base giuridica:

— Regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio (Miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie)

Decisione con la quale si constata che sono soddisfatte le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità, tenuto conto delle misure adottate dallo Stato membro relativamente alla modifica del regime di ritiro dei seminativi.

Decisione della Commissione n. C(91) 292 del 7 marzo 1991:

Stato membro:

— Regno Unito

Base giuridica:

— Regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio (Miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie)

Decisione con la quale si constata che sono soddisfatte le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità, tenuto conto delle misure adottate dallo Stato membro relativamente alla modifica del regime di ritiro dei seminativi.

Decisione della Commissione n. C(91) 289 del 7 marzo 1991:

Stato membro:

— Germania — Baviera

Base giuridica:

— Regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio (Miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie)

Decisione con la quale si constata che sono soddisfatte le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità, tenuto conto delle misure adottate dallo Stato membro in materia di aiuti agli investimenti.

Decisione della Commissione n. C(91) 290 del 7 marzo 1991:

Stato membro:

— Spagna

Base giuridica:

— Regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio (Miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie)

Decisione con la quale si constata che sono soddisfatte le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità, tenuto conto delle misure adottate dallo Stato membro relativamente alla modifica del regime di ritiro dei seminativi.

Decisione della Commissione n. C(91) 291 del 7 marzo 1991:

Stato membro:

— Italia — Abruzzo

Base giuridica:

— Regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio (Miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie)

Decisione con la quale si constata che sono soddisfatte le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità, tenuto conto delle misure adottate dallo Stato membro in materia di documenti relativi alla contabilità semplificata.

NB: Per ottenere una copia del testo della decisione nella lingua o nelle lingue dello Stato membro interessato, si prega di rivolgersi al Segretariato generale della Commissione delle Comunità europee, Servizio delle pubblicazioni e notifiche, palazzo Berlaymont, ufficio 11/60, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, tel. (02) 235 23 64.

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983 (Cina, Albania)

(91/C 73/04)

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, relativo ai regimi d'importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato non liberalizzati a livello comunitario ⁽¹⁾, la Commissione ha deciso l'8 marzo 1991 le seguenti modifiche al regime d'importazione applicato in Italia nei confronti di alcuni paesi a commercio di Stato:

Apertura, a carattere eccezionale, per il 1991, di contingenti per l'importazione di:

— *Repubblica popolare cinese*

— Indumenti vari di seta per uomo e donna, ricamati a mano (codici NC ex 6207 19 00, ex 6207 29 00, ex 6207 99 00, ex 6208 19 90, ex 6208 29 00 e ex 6208 99 00 — categoria ex 18) 26,453 t

— *Albania*

— Esplosivi preparati, diversi dalle polveri propellenti (codice NC 3602 00 00) 100 t

⁽¹⁾ GU n. L 346 dell'8. 12. 1983, pag. 6.

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983 (Albania, Vietnam)

(91/C 73/05)

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, relativo ai regimi d'importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato non liberalizzati a livello comunitario ⁽¹⁾, la Commissione ha deciso l'8 marzo 1991 le seguenti modifiche al regime d'importazione applicato nella Repubblica federale di Germania nei confronti dell'Albania e del Vietnam:

Apertura, a carattere eccezionale, per il 1991, di contingenti supplementari per l'importazione di prodotti tessili:

Categorie	Albania	Vietnam
4	15 000 pezzi	25 000 pezzi
5	15 000 pezzi	20 000 pezzi
6	50 000 pezzi	20 000 pezzi
7	50 000 pezzi	25 000 pezzi
8	120 000 pezzi	160 000 pezzi
18 ⁽¹⁾	80 t	—

⁽¹⁾ Compresa le categorie:
12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 61, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 83 e 117.

⁽¹⁾ GU n. L 346 dell'8. 12. 1983, pag. 6.

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983 (Unione Sovietica, Cina)

(91/C 73/06)

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, relativo ai regimi d'importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato non liberalizzati a livello comunitario ⁽¹⁾, la Commissione ha deciso l'8 marzo 1991 le seguenti modifiche al regime d'importazione applicato in Spagna nei confronti di alcuni paesi a commercio di Stato:

Apertura, a carattere eccezionale, per il 1991, di contingenti per l'importazione di:

— *Unione Sovietica*

— Nonilclorobenzene (codice NC ex 2903 61 00)	200 t
— Dinitroclorobenzene (codice NC ex 2904 90 90)	100 t

— *Repubblica popolare cinese*

— Chloramfenicolo (codice NC ex 2941 40 00)	60 milioni di Pta
— Iclato di doxiciclina (codice ex 2941 90 00)	40 milioni di Pta
— Gentamicina (codice NC ex 2941 90 00)	90 milioni di Pta
— Tobramicina (codice NC ex 2941 90 00)	44 milioni di Pta
— Capi di abbigliamento in lino e ramie (categoria 161)	10 t

⁽¹⁾ GU n. L 346 dell'8. 12. 1983, pag. 6.

Note della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE

(91/C 73/07)

La Commissione, con decisione C(91) 517 dell'11 marzo 1991, ha autorizzato il Regno di Spagna a escludere dal trattamento comunitario i tessuti di fibre sintetiche continue, categoria 35, originari della Corea del Sud, e messi in libera pratica negli altri Stati membri.

La decisione si applica dopo la data della presente decisione e fino al 30 settembre 1991.

Il testo di questa decisione può essere richiesto alla Commissione, Bruxelles, fax: (02) 235 01 21.

La Commissione, con decisione C(91) 520 del 12 marzo 1991, ha autorizzato la Repubblica francese a escludere dal trattamento comunitario mutande, mutandine e slip, categoria 13, originari di Cina, e messi in libera pratica negli altri Stati membri.

La decisione si applica con decorrenza 4 marzo 1991 e fino al 30 settembre 1991.

Il testo di questa decisione può essere richiesto alla Commissione, Bruxelles, fax: (02) 235 01 21.

La Commissione, con decisione dell'11 marzo 1991, ai sensi dell'articolo 115 del trattato CEE, ha respinto un ricorso introdotto dall'Irlanda in vista d'essere autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario le importazioni di prodotti della categoria 7 originari della Jugoslavia e messi in libera pratica negli altri Stati membri.

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 CEE**Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni**

(91/C 73/08)

Data di approvazione: 9. 1. 1991**Stato membro:** Repubblica federale di Germania**Aiuto n.:** 513/90**Obiettivo:** Legge che prevede incentivi fiscali per gli autoveicoli con motore diesel a basso tasso di inquinamento**Base giuridica:** Disegno di legge**Bilancio:** 38,5 milioni di marchi tedeschi (circa 18,5 milioni di ecu)**Intensità dell'aiuto:** 550 marchi tedeschi per autoveicolo. Tenuto conto del diverso costo dei dispositivi antinquinamento a seconda della tecnologia, tale cifra rappresenta una percentuale dei costi aggiuntivi compresa tra il 27 % e il 78 %.**Durata:** Dall'1. 1. 1990 al 31. 7. 1992

Data di approvazione: 16. 1. 1991**Stato membro:** Paesi Bassi**Aiuto n.:** 613/90**Obiettivo:** Programma di incentivazione per generatori a gas con emissioni ridotte di NO_x**Base giuridica:** Decreto ministeriale
Ministro dell'edilizia, dell'urbanistica e dell'ambiente**Bilancio:** 11 milioni di fiorini olandesi (circa 4,8 milioni di ecu)**Intensità dell'aiuto:** 2-7 % dei costi totali di investimento**Durata:** Il programma rimane in vigore fino all'1. 1. 1993

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta modificata di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce un registro navale comunitario e prevede l'uso della bandiera comunitaria per le unità adibite alla navigazione marittima ⁽¹⁾

(91/C 73/09)

COM(91) 54 def.

(Presentata dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE, il 27 febbraio 1991)

⁽¹⁾ GU n. C 263 del 16. 10. 1989, pag. 11.

PROPOSTA INIZIALE

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il trasporto marittimo costituisce un elemento essenziale nei rapporti commerciali intracomunitari e fra Stati membri e paesi terzi;

considerando che l'esistenza di una flotta altamente qualificata ed effettivamente competitiva dipende, da un lato, dall'esistenza di un'infrastruttura marittima all'interno della Comunità che comprenda una riserva di marittimi cittadini degli Stati membri e, dall'altro, da costi attestati a livelli concorrenziali;

considerando che la flotta iscritta nei registri navali degli Stati membri ha subito un notevole calo nel corso degli anni e che il trasferimento di navi a registri di paesi terzi ha provocato notevoli perdite di posti di lavoro per i cittadini della Comunità;

PROPOSTA MODIFICATA

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

immutato

immutato

immutato

immutato

immutato

considerando che l'esistenza di una flotta competitiva altamente qualificata dipende dall'esistenza di un'infrastruttura marittima all'interno della Comunità che assicuri nel tempo la presenza di un numero sufficiente di marittimi cittadini degli Stati membri e da costi attestati a livelli concorrenziali;

considerando che il vantaggio concorrenziale delle navi comunitarie è andato riducendosi con il passare degli anni, che la flotta iscritta nei registri navali degli Stati membri ha subito un notevole calo e che il trasferimento di navi a registri di paesi terzi ha provocato notevoli perdite di posti di lavoro per i cittadini della Comunità; che di conseguenza sono diminuite le entrate delle partite invisibili degli Stati membri della Comunità;

PROPOSTA INIZIALE

considerando che i tentativi di risolvere tale problema mediante l'adozione di misure nazionali, tra cui la creazione di registri nazionali secondari recanti condizioni più favorevoli, tendono a disperdere gli effetti delle azioni intraprese e rischiano di provocare distorsioni della concorrenza;

considerando che è interesse della Comunità mirare allo sviluppo strutturale di una flotta di unità non soltanto iscritte nei registri degli Stati membri, ma anche destinate a rispondere ai bisogni della Comunità, le quali soddisfino i requisiti previsti dalle convenzioni marittime e i cui equipaggi comprendano un determinato numero minimo di marittimi qualificati degli Stati membri;

considerando che questo obiettivo non è raggiungibile senza una riduzione dei costi;

considerando che la Commissione ha definito orientamenti per l'esame degli aiuti statali erogati dagli Stati membri alle società di navigazione comunitarie;

considerando che l'istituzione di un registro navale comunitario deve servire a canalizzare verso lo stesso fine gli interventi compiuti a livello nazionale, a creare un «organico» di marittimi comunitari ed un marchio che garantisca ai caricatori un servizio di alta qualità;

considerando che il registro navale comunitario si agguincerà a quello nazionale;

considerando che il diritto di iscrivere navi nel registro comunitario deve essere riservato alle persone fisiche e giuridiche aventi un certo legame con la Comunità; che tuttavia tale diritto dovrebbe essere riconosciuto a determinate condizioni, anche a persone aventi un legame con un determinato paese terzo;

considerando che la nave da iscrivere nel registro comunitario deve soddisfare talune condizioni; che, in particolare, l'unità deve essere e rimanere iscritta in un registro nazionale; che le decisioni circa l'ammissione al registro nazionale devono essere adottate in conformità delle disposizioni del trattato;

considerando che l'iscrizione nel registro comunitario deve dipendere dalla conformità della nave alle disposizioni in materia di sicurezza previste a questo riguardo dalle convenzioni internazionali;

PROPOSTA MODIFICATA

considerando che i tentativi di risolvere tale problema mediante l'adozione di misure nazionali, attraverso la creazione di registri nazionali secondari recanti condizioni più favorevoli o la concessione di aiuti o sovvenzioni operative ai settori collegati, tendono a disperdere gli effetti delle azioni intraprese e rischiano di provocare distorsioni della concorrenza;

considerando che è interesse della Comunità mirare allo sviluppo strutturale di una flotta di unità iscritte nei registri degli Stati membri, ma al tempo stesso riconoscibili come navi comunitarie, che rispettano le prescrizioni delle convenzioni marittime internazionali, e fare in modo che l'equipaggio di tali unità sia composto, nella massima proporzione possibile, da marittimi comunitari;

immutato

immutato

considerando che l'istituzione di un registro navale comunitario deve servire a canalizzare verso lo stesso fine gli interventi compiuti a livello nazionale, a concentrare l'attenzione sull'occupazione dei marittimi comunitari e a creare un marchio che garantisca ai caricatori un servizio di alta qualità;

considerando che il registro navale comunitario si agguincerà a quello nazionale e che converrà instaurare quanto prima per frenare la tendenza a creare registri secondari;

considerando che il diritto di iscrivere navi nel registro comunitario dev'essere riservato alle persone fisiche e giuridiche aventi un effettivo legame con la Comunità; che tuttavia tale diritto dovrebbe essere riconosciuto, a determinate condizioni e in certe circostanze, anche a persone aventi un effettivo legame con paesi terzi;

immutato

considerando che l'iscrizione nel registro comunitario e la permanenza a tale registro devono dipendere dalla conformità della nave alle disposizioni in materia di sicurezza previste a questo riguardo dalle convenzioni internazionali e ad ogni regolamento in vigore a livello comunitario in materia di navi, di personale e di marittimi;

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

considerando che il numero di marittimi qualificati degli Stati membri, imbarcati sulle unità iscritte in tale registro, deve essere sufficiente per soddisfare le future esigenze della flotta comunitaria;

considerando che le condizioni di impiego dei marittimi originari di paesi extracomunitari su navi iscritte nel registro comunitario dovrebbero essere conformi alle norme concordate a livello internazionale, sempreché non esistano accordi diversi con le rispettive organizzazioni rappresentative;

considerando che tutti i marittimi imbarcati su unità iscritte in tale registro devono beneficiare almeno del regime di sicurezza sociale cui hanno diritto nel paese di residenza;

considerando che le navi devono poter essere trasferite, pur restando iscritte in tale registro, dall'uno all'altro registro nazionale degli Stati membri senza incontrare ostacoli tecnici laddove soddisfino i requisiti tecnici essenziali che saranno stabiliti dal Consiglio;

considerando che il diritto alla libera circolazione di cui all'articolo 48 del trattato, attuato dal regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio ⁽¹⁾, si applica all'impiego di cittadini comunitari imbarcati a bordo di navi iscritte nei registri degli Stati membri; che tale diritto si applica pertanto alle navi iscritte nel registro navale comunitario (EUROS); che tuttavia l'effettivo esercizio di tale diritto può essere ostacolato dall'esistenza di differenze tra le qualifiche e le licenze rilasciate negli Stati membri; che è opportuno prevedere il riconoscimento delle qualifiche e delle abilitazioni dei marittimi ai fini dell'impiego a bordo di navi iscritte nel registro comunitario, subordinato al soddisfacimento dei requisiti minimi stabiliti dal Consiglio;

considerando che il numero dei marittimi qualificati degli Stati membri imbarcati sulle unità iscritte in tale registro deve essere sufficiente a soddisfare le esigenze attuali e future della flotta comunitaria, ma considerando altresì che, per motivi di sicurezza dei trasportati e per l'esigenza di tutelare l'occupazione dei marittimi degli Stati membri, è necessario che l'equipaggio delle navi passeggeri e dei traghetti operanti in acque europee sia interamente composto da personale comunitario;

considerando che le condizioni di impiego dei marittimi originari di paesi extracomunitari su navi iscritte nel registro comunitario devono essere concordate dalle loro organizzazioni rappresentative o, in mancanza di tale accordo, essere conformi agli standard accettati a livello internazionale;

considerando che per consentire una composizione uniforme secondo le categorie delle navi ed il relativo grado di automazione, stanti le notevoli differenze tra le normative nazionali in materia, è necessario che la composizione degli equipaggi delle navi iscritte nell'EUROS venga determinata al momento dell'iscrizione da parte della Commissione in base ai principi di cui alla risoluzione A 481 (XII) dell'Organizzazione marittima internazionale e alla Convenzione ILO n. 147 concernente le norme minime per il tonnellaggio mercantile, che sono internazionalmente riconosciute ed accettate;

immutato

immutato

immutato

⁽¹⁾ GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 2.

PROPOSTA INIZIALE

considerando che l'iscrizione al registro comunitario deve tradursi nel diritto e nel dovere di battere bandiera europea;

considerando che la Commissione deve essere autorizzata ad adottare le disposizioni di attuazione relative all'istituzione del registro nonché alla iscrizione e cancellazione;

considerando che deve instaurarsi una collaborazione tra il registro comunitario e i registri navali nazionali, anche sotto forma di scambio di informazioni;

considerando che gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per controllare e assicurare l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

SEZIONE 1

CAMPO D'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

*Articolo 1***Obiettivo**

Il presente regolamento stabilisce:

- l'istituzione di un registro navale comunitario per navi mercantili adibite alla navigazione marittima;
- le condizioni di iscrizione a tale registro;
- talune agevolazioni derivanti da tale iscrizione;
- il diritto di inalberare la bandiera comunitaria in aggiunta alla bandiera nazionale per le navi suddette.

PROPOSTA MODIFICATA

considerando che l'iscrizione al registro comunitario deve tradursi nel diritto e nel dovere di battere bandiera europea, e che tale bandiera deve costituire oggetto di una protezione analoga a quella di cui beneficiano le bandiere degli Stati membri e dei paesi terzi;

considerando che la Commissione deve essere autorizzata ad adottare, in applicazione delle disposizioni del presente regolamento, le misure di attuazione relative all'istituzione del registro nonché all'iscrizione e cancellazione;

immutato

immutato

considerando che la Commissione dovrà riferire annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al numero delle navi iscritte nel registro comunitario e al numero di marittimi comunitari occupati su tali navi, consentendo in tal modo di valutare l'efficacia del presente regolamento, ed eventualmente proporre le modifiche e i miglioramenti necessari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

SEZIONE 1

CAMPO D'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

*Articolo 1***Obiettivo**

Il presente regolamento stabilisce:

- l'istituzione di un registro navale comunitario per navi mercantili adibite alla navigazione marittima;
- le condizioni di iscrizione a tale registro;
- talune agevolazioni derivanti da tale iscrizione;
- l'inalberamento della bandiera comunitaria in aggiunta alla bandiera nazionale per le navi suddette;
- altre misure volte a tutelare la situazione sociale e a migliorare le norme relative all'ambiente e alla sicurezza.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

SEZIONE 2

SEZIONE 2

REGISTRO, ARMATORI E NAVI

REGISTRO, ARMATORI E NAVI

*Articolo 2**Articolo 2***Istituzione del registro****Istituzione del registro**

È istituito un registro navale comunitario (in appresso denominato «EUROS») nel quale possono essere iscritte le navi mercantili adibite alla navigazione marittima in aggiunta all'iscrizione nazionale in uno degli Stati membri.

immutato

La Commissione decide in merito all'iscrizione di una nave ove risultino soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5. Essa provvede alla cancellazione di una nave nel caso in cui la stessa non sia più conforme alle disposizioni del presente regolamento.

immutato

*Articolo 3**Articolo 3***Soggetti legittimati all'iscrizione di una nave nel registro comunitario****Armatori comunitari**

1. Possono chiedere l'iscrizione di una nave nell'EUROS:

1. I seguenti soggetti, proprietari di una nave iscritta nel registro nazionale di uno Stato membro, possono chiedere l'iscrizione di tale nave nell'EUROS:

- a) i cittadini degli Stati membri, stabiliti in uno Stato membro, che svolgano attività di navigazione;
- b) le società di navigazione istituite conformemente alla legge di uno Stato membro il cui principale luogo di attività sia situato e il cui effettivo controllo sia esercitato nella Comunità, purché la maggioranza del capitale della società sia proprietà di cittadini degli Stati membri o la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione della società sia costituita da tali cittadini aventi la loro residenza o il loro domicilio nella Comunità;
- c) cittadini degli Stati membri stabiliti fuori della Comunità o società di navigazione stabilite fuori della Comunità e controllate da cittadini di uno degli Stati membri, se le navi di cui sono proprietari o esercenti sono iscritte in tale Stato membro conformemente alla legge dello stesso.

- a) i cittadini degli Stati membri;

- b) le società istituite conformemente alla legge di uno Stato membro il cui principale luogo di attività sia situato e il cui effettivo controllo sia esercitato nella Comunità, purché la maggioranza dei membri del loro consiglio d'amministrazione siano cittadini degli Stati membri aventi la loro residenza o il loro domicilio nella Comunità;

- c) le società istituite conformemente alla legge di uno Stato membro o di un paese terzo nelle quali cittadini degli Stati membri detengano una quota di partecipazione superiore al 50 % ovvero siano proprietari di azioni o di quote sociali in misura superiore al 50 % del capitale sociale globale.

2. Ai fini del presente regolamento, la persona fisica o giuridica di cui al paragrafo 1, è denominata in appresso «armatore comunitario».

2. Ai fini del presente regolamento, la persona fisica o giuridica di cui sopra è denominata in appresso «armatore comunitario»

3. Ove fra un paese terzo e la Comunità sia stato convenuto di consentire l'iscrizione di navi nei rispettivi registri, il termine «cittadini degli Stati membri» comprende, ai fini del solo paragrafo 1, lettere a) e b), i cittadini del paese terzo interessato.

2. Ove fra un paese terzo e la Comunità sia stato convenuto di consentire l'iscrizione di navi nel registro del paese terzo e nell'EUROS, il termine «cittadini degli Stati membri» comprende, ai fini del solo paragrafo 1, lettere a) e b), i cittadini del paese terzo interessato.

PROPOSTA INIZIALE

*Articolo 4***Navi ammesse all'iscrizione nell'EUROS**

Possono essere iscritte nell'EUROS tutte le navi mercantili adibite alla navigazione marittima di almeno 500 t di stazza lorda, costruite o in costruzione, che siano già iscritte nel registro di uno degli Stati membri, abbiano diritto di inalberare la bandiera di tale Stato membro e siano utilizzate o destinate a essere utilizzate nell'ambito degli scambi nazionali o internazionali, per il trasporto di merci o passeggeri o per qualsiasi altro fine commerciale, sempreché soddisfino le seguenti condizioni:

- a) la nave deve essere e restare iscritta nel registro navale nazionale per tutta la durata della sua iscrizione nell'EUROS;
- b) la nave deve essere, e restare per tutta la durata del periodo di iscrizione nell'EUROS, di proprietà di un soggetto legittimato a registrare una nave nell'EUROS, oppure essere gestita da un armatore comunitario in base ad un contratto di noleggio a scafo nudo in conformità dell'articolo 5;
- c) la nave non deve avere più di 20 anni.

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 4***Navi ammesse all'iscrizione nell'EUROS**

Possono essere iscritte nell'EUROS tutte le navi mercantili adibite alla navigazione marittima di almeno 500 t di stazza lorda, costruite o in costruzione, che siano già iscritte nel registro di uno degli Stati membri e siano utilizzate o destinate a essere utilizzate per il trasporto di merci o passeggeri o per qualsiasi altro fine commerciale, sempreché soddisfino le seguenti condizioni:

- a) la nave deve essere e restare iscritta nel registro navale nazionale per tutta la durata della sua iscrizione nell'EUROS;
- b) la nave deve essere, e restare per tutta la durata del periodo di iscrizione nell'EUROS, di proprietà di un armatore comunitario;
- c) la nave non deve avere più di 20 anni al momento della sua iscrizione nell'EUROS, a meno che non sia stata completamente rinnovata e certificata conforme alle normative sulle navi nuove di cui alla Convenzione SOLAS del 1974 da uno Stato membro.

*Articolo 5***Iscrizione nel registro**

1. L'iscrizione nell'EUROS viene richiesta dall'armatore comunitario con domanda alla Commissione. La domanda viene presentata alla Commissione direttamente o tramite le autorità nazionali competenti, le quali provvedono a inoltrarla alla Commissione.

Insieme alla domanda si devono presentare:

- a) un certificato di proprietà della nave rilasciato dall'autorità responsabile del registro nazionale;
- b) il certificato di stazzatura della nave;
- c) una copia autenticata del certificato di nazionalità della nave;
- d) qualora sulla nave gravino ipoteche, una dichiarazione scritta da parte dei creditori ipotecari di consenso all'iscrizione della nave nell'EUROS.

La Commissione può richiedere, ai fini dell'iscrizione nell'EUROS, la presentazione di altri documenti o certificati.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

2. L'iscrizione nell'EUROS viene perfezionata al momento dell'iscrizione dei seguenti dati nel fascicolo della nave:

- a) nome o ragione sociale dell'armatore comunitario e relativi dati;
- b) nome, codice di chiamata internazionale, misure, stazza lorda e netta, tipo e potenza dell'apparato propulsivo ed età della nave;
- c) tipo di nave, numero e porto di iscrizione nel registro nazionale.

La Commissione può chiedere che l'iscrizione della nave nell'EUROS sia subordinata alla registrazione di altri dati.

3. Vengono altresì iscritti nel relativo fascicolo:

- a) gli avvenuti passaggi di proprietà e cambiamenti di bandiera nazionale della nave;
- b) la cancellazione della nave.

4. I terzi hanno diritto di prendere conoscenza dei dati della nave iscritti nell'EUROS, contro pagamento di una congrua commissione.

*Articolo 6***Notifica**

1. Al momento dell'iscrizione della nave nell'EUROS o della sua cancellazione da tale registro, la Commissione ne informa l'autorità responsabile del registro nazionale in cui è iscritta la nave.

2. Al momento della cancellazione della nave dal registro nazionale, qualunque ne sia il motivo, l'autorità nazionale responsabile di tale registro ne informa immediatamente la Commissione.

*Articolo 7***Certificati e documenti della nave**

I seguenti certificati o documenti devono trovarsi a bordo della nave per tutto il tempo della sua iscrizione nell'EUROS:

- a) i certificati o documenti che devono trovarsi a bordo della nave conformemente alla legge dello Stato membro nel cui registro nazionale essa è iscritta;
- b) il certificato che conferisce il diritto di inalberare la bandiera europea;
- c) il certificato relativo alla composizione minima dell'equipaggio;
- d) il certificato di idoneità alla navigazione rilasciato dallo Stato membro nel cui registro è iscritta la nave.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 5***Noleggi a scafo nudo**

Le navi gestite da armatori comunitari in base ad un contratto di noleggio a scafo nudo possono essere iscritte nell'EUROS per la durata del contratto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) la nave è iscritta come unità noleggiata a scafo nudo in un registro navale nazionale di uno Stato membro;
- 2) la legislazione del paese di bandiera iniziale consente l'iscrizione dello scafo nudo nel registro navale di un altro paese;
- 3) il proprietario della nave e tutti i creditori ipotecari hanno dato il consenso all'iscrizione dello scafo nudo;
- 4) la locazione a scafo nudo è regolarmente iscritta nel registro del paese di bandiera iniziale.

SEZIONE 3

CONDIZIONI DI SICUREZZA, ARMAMENTO ED EQUIPAGGIO*Articolo 6***Condizioni di sicurezza**

Per tutto il periodo dell'iscrizione la nave deve essere munita di tutti i certificati richiesti dallo Stato membro interessato.

*Articolo 8***Cancellazione**

1. Una nave iscritta nell'EUROS ne viene cancellata:
 - a) dalla Commissione, che procede d'ufficio, qualora venga meno la rispondenza della nave alle disposizioni di cui al presente regolamento, oppure
 - b) su richiesta dell'armatore comunitario.
2. La cancellazione di una nave dal registro nazionale di uno Stato membro e la sua contestuale iscrizione nel registro nazionale di un altro Stato membro non ha effetti sulla sua iscrizione nell'EUROS.

*Articolo 9***Noleggi a scafo nudo**

Le navi gestite da armatori comunitari in base ad un contratto di noleggio a scafo nudo possono essere iscritte nell'EUROS per la durata del contratto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) la nave è iscritta come unità noleggiata a scafo nudo in un registro navale nazionale di uno Stato membro;
- 2) la legislazione dello Stato di bandiera iniziale consente l'iscrizione di una nave noleggiata a scafo nudo nel registro nazionale di uno Stato membro;
- 3) il proprietario della nave e tutti i creditori ipotecari hanno dato il consenso all'iscrizione nell'EUROS dello scafo nudo;
- 4) la locazione a scafo nudo è stata regolarmente iscritta nel registro dello Stato di bandiera iniziale.

SEZIONE 3

CONDIZIONI DI SICUREZZA, ARMAMENTO ED EQUIPAGGIO*Articolo 10***Condizioni di sicurezza**

Per tutto il periodo dell'iscrizione la nave deve essere munita di tutti i certificati richiesti dallo Stato membro nel cui registro nazionale è iscritta.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 11***Composizione dell'equipaggio**

1. Gli orientamenti relativi alla composizione dell'equipaggio delle navi iscritte nell'EUROS sono emanati dalla Commissione in base ai principi di cui alla decisione A 481 (XII) del 19 novembre 1981 dell'assemblea dell'Organizzazione marittima internazionale (OMI), previa consultazione del comitato paritetico per i trasporti marittimi e degli Stati membri. La Commissione adotta gli orientamenti entro i limiti di tempo fissati all'articolo 24.
2. La Commissione inserisce negli orientamenti misure volte a garantire che, nel rispetto dei requisiti di sicurezza relativi alla composizione dell'equipaggio e ove sussista il necessario grado di automazione, si possano ingaggiare marittimi capaci di svolgere più funzioni, purché se ne faccia espressamente menzione nel certificato relativo alla composizione minima dell'equipaggio.
3. Gli Stati membri rilasciano alle persone che richiedono l'iscrizione di una nave nell'EUROS un certificato relativo alla composizione minima dell'equipaggio in conformità dei paragrafi 1 e 2. Nel certificato relativo alla composizione minima dell'equipaggio lo Stato membro specifica una o più lingue quale lingua dell'equipaggio.
4. Su richiesta dell'armatore comunitario interessato o dei marittimi ingaggiati sulla nave che ritengano che il certificato relativo alla composizione minima dell'equipaggio rilasciato dallo Stato membro non sia conforme ai paragrafi 1 e 2, la Commissione svolge un'indagine e perviene a una decisione, previa consultazione dello Stato membro interessato. La Commissione prende tale decisione entro due mesi dalla data della richiesta.
5. La decisione della Commissione fissa il numero minimo dei membri dell'equipaggio della nave. Lo Stato membro interessato rilascia immediatamente un nuovo certificato in conformità della decisione della Commissione.
6. Le autorità nazionali verificano l'osservanza delle disposizioni contenute nel certificato relativo alla composizione minima dell'equipaggio e adottano le opportune sanzioni.

*Articolo 7***Cittadinanza dell'equipaggio**

Sulle navi iscritte nell'EUROS tutti gli ufficiali e almeno metà del resto dell'equipaggio devono essere cittadini di uno Stato membro.

*Articolo 12***Cittadinanza dell'equipaggio**

1. Sulle navi iscritte nell'EUROS tutti gli ufficiali e almeno metà del resto dell'equipaggio indicati nel certificato di composizione minima dell'equipaggio devono essere cittadini di uno Stato membro.

PROPOSTA INIZIALE

Gli apprendisti non sono presi in considerazione ai fini di quanto sopra disposto.

PROPOSTA MODIFICATA

Gli apprendisti non sono presi in considerazione ai fini di quanto sopra disposto.

2. In particolare, sulle navi passeggeri o sui traghetti iscritti nell'EUROS che svolgono servizio di linea per il trasporto di passeggeri e veicoli tra i porti di uno stesso Stato membro o tra 1. porti del Mediterraneo, 2. porti del Mare del Nord e del Mar Baltico o 3. porti europei dell'Oceano Atlantico, o che effettuano crociere turistiche che abbiano come punto di imbarco o di sbarco uno dei porti sopra citati, tutti gli ufficiali e il resto dell'equipaggio indicati nel certificato relativo alla composizione minima dell'equipaggio di dette navi devono essere cittadini degli Stati membri.

*Articolo 13***Disponibilità di marittimi**

1. Gli Stati membri assicurano il controllo permanente della disponibilità di marittimi cittadini degli Stati membri nei relativi porti e mettono tali informazioni a disposizione delle parti interessate.

2. Qualora non vi siano marittimi cittadini degli Stati membri disponibili per un'occupazione su una nave iscritta nell'EUROS all'ancora nel porto di uno Stato membro, alle condizioni previste dal contratto collettivo concluso con le organizzazioni che li rappresentano, lo Stato membro può autorizzare il capitano della nave a salpare per il viaggio successivo con un numero di marittimi cittadini degli Stati membri inferiore a quello previsto all'articolo 12.

*Articolo 8***Retribuzione, orario ed altre condizioni di lavoro**

La retribuzione, l'orario e le altre condizioni di lavoro dei marittimi che non sono cittadini di uno Stato membro, occupati a bordo di navi iscritte nell'EUROS dovranno essere conformi a quanto disposto nella raccomandazione ILO n. 109 in materia di retribuzione, orario di lavoro e composizione degli equipaggi (navigazione marittima) del 1958, salve le disposizioni di contratti collettivi conclusi con le organizzazioni di cui all'articolo 9.

*Articolo 14***Retribuzione, orario ed altre condizioni di lavoro**

1. Le condizioni e l'orario di lavoro dei marittimi che non sono cittadini di uno Stato membro occupati a bordo di navi iscritte nell'EUROS dovranno essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato membro nel cui registro nazionale è iscritta la nave e alle eventuali normative comunitarie.

2. La retribuzione e ogni altra remunerazione dei marittimi che non sono cittadini di uno Stato membro occupati a bordo di navi iscritte nell'EUROS dovranno essere almeno conformi a quanto disposto nella raccomandazione ILO n. 109 in materia di retribuzione, orario di lavoro e composizione degli equipaggi (navigazione marittima) del 1958, salve le disposizioni dei contratti collettivi conclusi con le organizzazioni di cui all'articolo 15.

PROPOSTA INIZIALE

*Articolo 9***Contratti collettivi**

1. Se gli armatori comunitari che hanno iscritto le navi di loro proprietà o da essi gestite nell'EUROS assumono marittimi che non siano cittadini di uno Stato membro, a questi ultimi si applicheranno solo i contratti collettivi in materia conclusi con sindacati od organizzazioni similari del paese in cui gli stessi risiedono.

2. Non possono essere stipulati accordi collettivi in materia di retribuzioni per conto di cittadini di un paese terzo con sindacati od organizzazioni similari esteri, se tali sindacati od organizzazioni non rispettano le condizioni stabilite dalla convenzione ILO n. 87 concernente la libertà di associazione e la tutela del diritto di associazione.

3. A tali accordi collettivi si applica la normativa dello Stato membro in cui è iscritta la nave o, se esplicitamente previsto nell'accordo, di qualsiasi altro Stato membro. Sono competenti a esaminare e risolvere le controversie che eventualmente nascono da tali accordi gli organi giurisdizionali dello Stato membro interessato.

*Articolo 10***Sicurezza sociale**

Fatto salvo l'articolo 13, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio ⁽¹⁾ e ove non esistano accordi in senso diverso fra governi o parti sociali, la sicurezza sociale dei marittimi imbarcati su navi iscritte nell'EUROS, rientra nella competenza del paese di residenza del marittimo, sempreché la legislazione di tale paese non disponga altrimenti, nel qual caso lo Stato membro in cui è iscritta la nave provvede alla sicurezza sociale dei suddetti marittimi pur nel rispetto della normativa vigente nel paese di residenza.

Ai fini di tale disposizione, per residenza si intende la residenza sulla terraferma; l'impiego a bordo di una nave iscritta nel registro di uno Stato membro non determina di per sé la residenza nello Stato membro in questione.

⁽¹⁾ GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2.

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 15***Contratti collettivi**

1. I marittimi non cittadini di uno Stato membro possono essere ingaggiati solo sulla base dei contratti collettivi conclusi con le organizzazioni sindacali che rappresentano i suddetti marittimi.

2. Non possono essere stipulati accordi collettivi in materia di retribuzioni per conto di cittadini di un paese terzo con sindacati se tali sindacati non rispettano le condizioni stabilite dalla convenzione ILO n. 87 concernente la libertà di associazione e la tutela del diritto di associazione.

3. A tali accordi collettivi si applica la normativa dello Stato membro in cui è iscritta la nave o, se esplicitamente previsto nell'accordo, di qualsiasi altro Stato membro. Sono competenti a esaminare e risolvere le controversie che eventualmente nascono da tali accordi nonché da contratti di lavoro individuali stipulati in base e in esecuzione di un contratto collettivo gli organi giurisdizionali dello Stato membro interessato.

4. I contratti collettivi non devono contenere norme discriminatorie fondate sul sesso.

*Articolo 16***Sicurezza sociale**

Fatto salvo l'articolo 13, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio ⁽¹⁾ e salvo accordo contrario fra governi o parti sociali, la sicurezza sociale dei marittimi imbarcati su navi iscritte nell'EUROS rientra nella competenza del paese di residenza del marittimo, sempreché la legislazione di tale paese non disponga altrimenti, nel qual caso lo Stato membro nel cui registro nazionale è iscritta la nave provvede alla sicurezza sociale dei suddetti marittimi pur nel rispetto della normativa generalmente applicabile ai marittimi del paese di residenza abituale.

Immutato

⁽¹⁾ GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2.

PROPOSTA INIZIALE

Articolo 11

L'applicazione degli articoli 8, 9 e 10 è subordinata ad eventuali diritti conferiti od obblighi imposti da altre disposizioni legislative comunitarie sempreché queste non dispongano altrimenti.

SEZIONE 4

**AGEVOLAZIONI DERIVANTI DALL'ISCRIZIONE
NELL'EUROS***Articolo 12***Trasferimento di navi**

Tutte le navi iscritte nell'EUROS provviste di certificati e documenti di classificazione validi, e rispondenti ai requisiti tecnici essenziali che il Consiglio stabilirà, a norma del trattato, anteriormente al 1° luglio 1991, possono essere trasferite sul registro di un altro Stato membro senza l'imposizione di requisiti tecnici supplementari.

*Articolo 13***Riconoscimento delle qualifiche dei marittimi**

Le qualifiche e le abilitazioni dei marittimi che siano cittadini di uno Stato membro sono riconosciute dalle autorità competenti di ciascuno Stato membro ai fini dell'impiego di tali marittimi su qualsiasi nave iscritta nell'EUROS, sempreché siano soddisfatti i requisiti minimi in materia di formazione e di esperienza professionale per la funzione di cui trattasi, secondo quanto previsto dalle direttive già adottate o che saranno adottate dal Consiglio, a norma del trattato, anteriormente al 1° luglio 1991.

SEZIONE 5

**BANDIERA EUROPEA, PORTO DI
IMMATRICOLAZIONE***Articolo 14***Bandiera europea**

1. Le navi iscritte nell'EUROS hanno il diritto e l'obbligo di inalberare la bandiera europea oltre alla propria bandiera nazionale.
2. All'atto dell'iscrizione, la Commissione rilascia un certificato che conferisce al richiedente il diritto di inalberare la bandiera europea.

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 17

L'applicazione degli articoli 14, 15 e 16 è subordinata ad eventuali diritti conferiti od obblighi imposti da altre disposizioni legislative comunitarie sempreché queste non dispongano altrimenti.

SEZIONE 4

**AGEVOLAZIONI DERIVANTI DALL'ISCRIZIONE
NELL'EUROS***Articolo 18***Trasferimento di navi**

Tutte le navi iscritte nell'EUROS provviste di certificati e documenti di classificazione validi, e rispondenti ai requisiti tecnici essenziali che il Consiglio stabilirà, a norma del trattato, anteriormente al 31 dicembre 1991, possono essere trasferite sul registro di un altro Stato membro senza l'imposizione di requisiti tecnici supplementari.

*Articolo 19***Riconoscimento delle qualifiche dei marittimi**

Le qualifiche e le abilitazioni dei marittimi che siano cittadini di uno Stato membro sono riconosciute dalle autorità competenti di ciascuno Stato membro ai fini dell'impiego di tali marittimi su qualsiasi nave iscritta nell'EUROS, sempreché siano soddisfatti i requisiti minimi in materia di formazione e di esperienza professionale per la funzione di cui trattasi, secondo quanto previsto dalle direttive già adottate o che saranno adottate dal Consiglio, a norma del trattato, anteriormente al 31 dicembre 1991.

SEZIONE 5

**BANDIERA EUROPEA, PORTO DI
IMMATRICOLAZIONE***Articolo 20***Bandiera europea**

- Immutato
- Immutato

PROPOSTA INIZIALE

*Articolo 15***Porto di iscrizione**

Una nave iscritta nell'EUROS applica il relativo segno di riconoscimento a poppa sotto il nome del porto di iscrizione nel suo registro nazionale.

SEZIONE 6

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 16***Disposizioni di attuazione**

Entro sei mesi dalla data di adozione del presente regolamento, la Commissione adotta le disposizioni d'attuazione necessarie per l'istituzione dell'EUROS, le procedure di immatricolazione e cancellazione, la forma e il contenuto dei relativi documenti, ivi compreso il certificato relativo al diritto di inalberare la bandiera europea, la forma e le norme che disciplinano l'uso di tale bandiera, nonché gli elementi di identificazione delle navi sul registro.

*Articolo 17***Cooperazione**

1. Le autorità nazionali competenti e la Commissione si prestano reciproca assistenza nell'applicazione del presente regolamento e nel controllo della sua osservanza.

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 21***Porto di iscrizione**

Una nave iscritta nell'EUROS applica il relativo segno di riconoscimento a poppa sotto il nome del porto di iscrizione nel suo registro nazionale.

*Articolo 22***Diritti reali**

L'inalberamento della bandiera comunitaria non pregiudica i diritti reali ed i privilegi marittimi relativi alla nave né gli aspetti di diritto pubblico, amministrativo o penale, che permangono soggetti alla legislazione dello Stato membro di cui la nave inalbera la bandiera nazionale.

*Articolo 23***Calcolo dell'età della nave**

Ai fini del presente regolamento, l'età della nave viene calcolata a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale la nave è stata consegnata dal cantiere in condizioni idonee all'esercizio commerciale.

SEZIONE 6

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 24***Disposizioni di attuazione**

Entro sei mesi dalla data di adozione del presente regolamento, la Commissione adotta le disposizioni d'attuazione necessarie per l'istituzione e il funzionamento dell'EUROS, le procedure di immatricolazione e cancellazione, il sistema di verifica dell'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché le sanzioni in caso di inadempienza e stabilisce la forma e il contenuto dei relativi documenti, ivi compreso il certificato relativo al diritto di inalberare la bandiera europea, la forma della bandiera e le norme che ne disciplinano l'uso ed il certificato di composizione minima dell'equipaggio.

*Articolo 25***Cooperazione**

Immutato

PROPOSTA INIZIALE

2. Nell'ambito di tale reciproca assistenza, esse si scambiano le informazioni necessarie in materia di iscrizione e cancellazione delle navi.

*Articolo 18***Periodo transitorio**

1. Entro sei mesi dalla data di adozione del presente regolamento e previa consultazione della Commissione, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per:

- organizzare controlli efficaci volti a garantire l'osservanza delle prescrizioni stabilite nelle sezioni 2, 3 e 5;
 - applicare sanzioni nel caso in cui non siano osservate tali prescrizioni;
 - consentire alle navi iscritte in EUROS di esercitare il diritto di inalberare la bandiera europea.
2. Tali provvedimenti fanno espresso riferimento al presente regolamento.
3. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione i provvedimenti da essi adottati.

*Articolo 19***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

PROPOSTA MODIFICATA

2. Nell'ambito di tale reciproca assistenza, esse si scambiano le informazioni necessarie.

*Articolo 26***Periodo transitorio**

1. Entro dodici mesi dalla data di adozione del presente regolamento e previa consultazione della Commissione, gli Stati membri:

- a) adottano le misure necessarie per tutelare la bandiera europea e permettere alle navi iscritte nell'EUROS di esercitare il loro diritto di inalberarla;
- b) adottano le misure necessarie per l'efficace controllo dell'osservanza delle prescrizioni di cui alle sezioni 2, 3 e 5 del presente regolamento e delle relative decisioni di attuazione adottate dalla Commissione nonché per la procedura di applicazione delle sanzioni.

soppresso

Immutato

Immutato

*Articolo 27***Relazioni e revisione**

La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio, per la prima volta il 1° luglio 1993, sul numero delle navi iscritte nell'EUROS e sulla composizione dei loro equipaggi. Essa propone inoltre al Consiglio le eventuali integrazioni del presente regolamento che potessero rendersi necessarie.

Articolo 28

Entro e non oltre il 31 dicembre 1995, il Consiglio deciderà in merito alla revisione del presente regolamento sulla base di una proposta della Commissione che dovrà essere presentata entro il 1° luglio 1995.

*Articolo 29***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1992.

Immutato

**Proposta modificata di regolamento (CEE) del Consiglio concernente una definizione comune di
«armatore comunitario» (*)**

(91/C 73/10)

COM(91) 54 def.

(Presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE il 27 febbraio 1991)

(*) GU n. C 263 del 16. 10. 1989, pag. 16.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

immutato

vista la proposta della Commissione,

immutato

visto il parere del Parlamento europeo,

immutato

visto il parere del Comitato economico e sociale,

immutato

considerando che, in vista della realizzazione del mercato unico, è opportuno affermare l'identità della Comunità anche nel campo dei servizi di trasporto marittimo;

immutato

considerando che nella normativa comunitaria si fa con sempre maggiore frequenza riferimento ad armatori comunitari e che è opportuno pervenire a una definizione comune di tali armatori;

immutato

considerando che è opportuno effettuare una distinzione fra società appartenenti a cittadini di un paese terzo o il cui consiglio d'amministrazione sia costituito in maggioranza da cittadini di tale paese, da un lato, e società appartenenti a o gestite da cittadini comunitari, dall'altro, tenuto conto del fatto che le prime possono avere acquisito lo stesso statuto di società nazionali degli Stati membri stabilendosi all'interno di uno Stato membro;

immutato

considerando che per operare tale distinzione è sufficiente definire come armatori comunitari i cittadini di uno Stato membro che abbiano un consistente legame economico con uno Stato membro,

immutato

PROPOSTA INIZIALE

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce i criteri costitutivi di una comune definizione di «armatore comunitario».

Articolo 2

Salvo diversa indicazione, qualsiasi riferimento ad «armatore comunitario» in regolamenti, direttive e decisioni del Consiglio va interpretato in conformità degli articoli 3 e 4.

Articolo 3

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «armatore» una persona fisica o giuridica che fornisca servizi di linea o di traffico volandiero nel campo dei trasporti marittimi di passeggeri o merci mediante una o più unità di navigazione marittima di sua proprietà o noleggiate in base a contratti a scafo nudo, a tempo o a viaggio.

Articolo 4

«Sono considerati «armatori comunitari» gli armatori che siano:

- 1) cittadini di uno Stato membro con domicilio o residenza abituale in uno Stato membro;
- 2) società o compagnie di navigazione fondate secondo la normativa vigente in uno Stato membro e che soddisfino i seguenti requisiti:
 - a) il luogo principale di attività deve essere situato e l'effettivo controllo deve essere esercitato in uno Stato membro;
 - b) il consiglio d'amministrazione deve essere costituito da soggetti in maggioranza cittadini di uno Stato membro, o il pacchetto di maggioranza deve essere posseduto da cittadini di uno Stato membro con domicilio o residenza abituale in uno Stato membro;
- 3) cittadini di uno Stato membro con domicilio o residenza abituale al di fuori della Comunità, se le loro navi sono iscritte nel registro dello Stato membro in questione conformemente alle leggi ivi vigenti;

PROPOSTA MODIFICATA

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

immutato

Articolo 2

immutato

Articolo 3

immutato

Articolo 4

«Sono considerati «armatori comunitari» gli armatori che siano:

- 1) a) cittadini di uno Stato membro con domicilio o residenza in uno Stato membro;
- b) società o compagnie fondate secondo la normativa vigente in uno Stato membro e che soddisfino le seguenti condizioni:
 - i) il luogo principale di attività deve essere situato e l'effettivo controllo deve essere esercitato in uno Stato membro;
 - ii) i membri del loro consiglio di amministrazione devono essere in maggioranza cittadini di Stati membri, aventi domicilio o residenza abituale all'interno della Comunità, oppure cittadini di Stati membri devono avervi una partecipazione superiore al 50 % o possedere azioni o quote societarie in percentuale superiore al 50 % del capitale societario totale;
- 2) a) cittadini di uno Stato membro con domicilio o residenza abituale al di fuori della Comunità, se sono proprietari di una nave iscritta nel registro di uno Stato membro conformemente alle leggi ivi vigenti;

PROPOSTA INIZIALE

4) società o compagnie di navigazione stabilite ai di fuori della Comunità e controllate da cittadini di uno Stato membro, se le loro navi sono iscritte nel registro dello Stato membro in questione conformemente alle leggi dello stesso.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

PROPOSTA MODIFICATA

b) società o compagnie fondate secondo la normativa di un paese terzo, nelle quali cittadini di Stati membri hanno una partecipazione superiore al 50 % o possiedono azioni o quote societarie in percentuale superiore al 50 % del capitale societario totale, se sono proprietarie di una nave iscritta nel registro di uno Stato membro conformemente alle leggi ivi vigenti.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1991.

immutato

Proposta modificata di regolamento (CEE) del Consiglio che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri ⁽¹⁾

(91/C 73/11)

COM(91) 54 def.

(Presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE il 27 febbraio 1991)

⁽¹⁾ GU n. C 263 del 16. 10. 1989, pag. 17.

PROPOSTA INIZIALE

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che il principio della libera prestazione dei servizi non si applica ancora ai trasporti marittimi tra Stati membri;

PROPOSTA MODIFICATA

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
immutato
immutato
immutato
immutato

PROPOSTA INIZIALE

considerando che occorre adottare le misure destinate all'instaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne in cui sia garantita la libertà di circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali;

considerando che, secondo l'articolo 61, paragrafo 1 del trattato, la libera prestazione dei servizi nel settore dei trasporti marittimi deve essere disciplinata dalle disposizioni contenute nel titolo relativo ai trasporti;

considerando che è necessario abolire le restrizioni alla libera prestazione di servizi tra Stati membri nel settore dei trasporti marittimi per poter realizzare il mercato unico;

considerando che pertanto il principio della libera prestazione dei servizi va applicato ai trasporti marittimi fra Stati membri;

considerando che tale libertà dovrebbe essere subordinata a condizioni per quanto concerne le navi impiegate nella prestazione dei servizi, in modo da garantire un certo ravvicinamento delle condizioni in cui operano le persone e le società che forniscono tali servizi;

considerando che tali condizioni sono soddisfatte dalle navi iscritte nel registro navale comunitario istituito dal regolamento (CEE) n. ... del Consiglio e impiegate per trasporti marittimi a breve raggio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono abolite le restrizioni alla libera prestazione di servizi di trasporto marittimo fra Stati membri per quanto riguarda gli armatori comunitari che sono stabiliti in uno Stato membro della Comunità diverso da quello di appartenenza della persona a cui sono destinati i servizi e che impiegano navi iscritte nel registro navale comunitario e non superiori a 6 000 t di stazza lorda.

PROPOSTA MODIFICATA

immutato

considerando che la creazione di un mercato interno che abbracci un territorio senza frontiere interne dovrà tener conto dei principi del trattato in materia di miglioramento del tenore di vita, compreso lo sviluppo delle possibilità di occupazione per i lavoratori;

immutato

immutato

immutato

immutato

considerando che l'introduzione di pubblici servizi che comportano determinati diritti e obblighi per gli armatori può essere giustificata per garantire servizi di trasporto di linea su determinate rotte, sempreché non si effettuino discriminazioni basate sulla cittadinanza o sulla residenza;

immutato

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono abolite le restrizioni alla libera prestazione di servizi di trasporto marittimo fra Stati membri per quanto riguarda gli armatori comunitari di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. ... concernente una definizione comune di «armatore comunitario», che, per la prestazione di tali servizi impieghino esclusivamente navi iscritte nel registro navale comunitario di stazza lorda non superiore alle 6 000 t, sempreché tali navi siano abilitate a svolgere eventuali servizi all'interno dello Stato nel cui registro nazionale sono iscritte.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai cittadini degli Stati membri stabiliti fuori della Comunità e alle società di navigazione stabilite fuori della Comunità e controllate da cittadini di uno Stato membro, se le loro navi sono registrate in tale Stato membro conformemente alla legislazione dello stesso, nonché nel registro navale comunitario, e non superano 6 000 t di stazza lorda.

soppresso

3. Ai fini del presente regolamento, sono considerati «servizi di trasporto marittimo» i servizi forniti di norma contro corrispettivo e comprendenti in particolare:

immutato

a) il trasporto di passeggeri o merci via mare fra porti di qualsiasi Stato membro, compresi i territori d'oltremare dello Stato in questione (cabotaggio);

b) il trasporto di passeggeri o merci via mare fra qualsiasi porto di uno Stato membro e gli impianti o le strutture sulla piattaforma continentale di tale Stato membro (servizi di rifornimento in mare aperto).

4. Lo Stato membro fra i porti del quale sono effettuati i servizi di trasporto marittimo può esigere che l'equipaggio delle navi impiegate per tali servizi sia composto da cittadini degli Stati membri nelle stesse proporzioni richieste per le navi battenti la propria bandiera e impiegate per gli stessi servizi.

4. Lo Stato membro fra i porti del quale sono effettuati i servizi di trasporto marittimo può esigere che l'equipaggio delle navi impiegate per tali servizi sia composto da cittadini degli Stati membri nelle stesse proporzioni richieste per le navi battenti la propria bandiera e impiegate per gli stessi servizi, e che i marittimi cittadini degli Stati membri abbiano una formazione simile a quella richiesta per i propri cittadini.

*Articolo 2**Articolo 2*

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafi 1 e 2, uno Stato membro può, ove sia necessario al fine di mantenere servizi di trasporto marittimo sufficienti in caso di cabotaggio fra la terraferma e le sue isole e fra le sue isole, imporre obblighi di servizio pubblico come condizione per l'esercizio del diritto di prestare il servizio in questione.

immutato

2. Ai fini del presente regolamento sono da considerarsi obblighi di servizio pubblico le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative imposte dagli Stati membri allo scopo di garantire la continuità, la regolarità e l'efficienza dei servizi, e la fornitura di merci di fondamentale importanza per il benessere economico dei territori in questione.

immutato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 3

Alle materie disciplinate dal presente regolamento si applicano gli articoli da 55 a 58 e 62 del trattato.

Articolo 4

Salve le disposizioni del trattato relative al diritto di stabilimento, le persone che prestino servizi di trasporto marittimo possono a tal fine esercitare temporaneamente la loro attività nello Stato membro in cui è prestato il servizio, alle stesse condizioni imposte da tale Stato ai propri cittadini.

Articolo 5

Prima di adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in attuazione dell'articolo 2, gli Stati membri consultano la Commissione. Essi comunicano a quest'ultima le disposizioni adottate.

Articolo 6

Il presente regolamento sarà riveduto anteriormente al 1° gennaio 1993.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Articolo 3

1. In caso di gravi perturbazioni del mercato o di grave squilibrio tra l'offerta e la domanda in una determinata regione geografica, la Commissione, di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, adotta le misure di salvaguardia necessarie per superare la crisi.

2. In caso di richiesta presentata da uno Stato membro alla Commissione, la decisione viene adottata entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta opportunamente corredata dalle relative informazioni che si ritengono necessarie.

Articolo 4

immutato

Articolo 5

immutato

Articolo 6

immutato

Articolo 7

immutato

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1991.

immutato

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Risultati delle gare (aiuto alimentare comunitario)

(91/C 73/12)

In applicazione dell'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 204 del 25 luglio 1987, pagina 1)

12 marzo 1991

Decisione/ Regolamento (CEE) n.	Azione n.	Par- tita	Beneficiario	Prodotto	Quantità (t)	Stadio consegna	Nu- mero dei concor- renti	Aggiudicatario	Prezzo di aggiudica- zione (ECU/t)
314/91	964/90	A	Mozambico	HCOLZ	2 000	DEST	4	A.C. Toepfer — Hamburg (D)	645,20
	915/90	B	Mozambico	HCOLZ	1 000	DEST	5	A.C. Toepfer — Hamburg (D)	645,20
386/91	1190/90	A	Egitto	HTOUR	2 000	EMB	5	Vandemoortele — Izeghem (B)	598,64
	1191/90	B	Egitto	HTOUR	1 500	EMB	3	Vandemoortele — Izeghem (B)	599,87
	1192/90	C	Egitto	HTOUR	1 500	EMB	3	n.a. (1)	n.a. (1)
	1193/90	D	Egitto	HTOUR	1 500	EMB	4	n.a. (1)	n.a. (1)
	1194/90	E	Egitto	HTOUR	1 500	EMB	5	n.a. (1)	n.a. (1)
Decisione della Commissione 1. 3. 1991	16/91	A	UNRWA/Israele	HTOUR	1 100	DEB	5	Vandemoortele — Izeghem (B)	766,31
	17/91	B	UNRWA/Israele	HTOUR	1 100	DEB	6	Cebag — Zwolle (NL)	761,58
	18/91	C	UNRWA/Israele	HTOUR	1 100	DEB	6	n.a. (2)	n.a. (2)
332/91	1096-1097/90	E	ONG/...	FBLT	877	EMB	3	Ubemi — Anvers (B)	141,95
	1034/90	F	Peru	FBLT	2 500	DEB	3	Mutual Aid — Anvers (B)	208,90
Decisione della Commissione 1. 3. 1991	19/91	A	UNRWA/Israele	FBLT	4 866	DEB	2	Ditta Rocco — Napoli (I)	205,95
	20/91	B	UNRWA/Israele	FBLT	4 866	DEB	1	n.a. (2)	n.a. (2)
	21/91	C	UNRWA/Israele	FBLT	4 866	DEB	2	n.a. (2)	n.a. (2)
432/91	1078/90	A	Angola	FMAI	2 950	DEB	3	Cer.far — Voghera (I)	243,77
	1076/90	B	Angola	FBLT	1 610	DEB	7	Mackprang — Hamburg (D)	233,08
	1077/90	C	Angola	FBLT	2 040	DEB	7	Mackprang — Hamburg (D)	223,33

n.a.: Fornitura non aggiudicata.

(1) Nuovo regolamento.

(2) Seconda gara: 19 marzo 1991, alle ore 12.

BLT: Frumento tenero
 FBLT: Farina di frumento tenero
 RIZ: Riso
 CBL: Riso lavorato a grani lunghi
 CBM: Riso lavorato a grani medi
 CBR: Riso lavorato a grani tondi
 BRI: Rotture di riso
 FHAF: Flocchi d'avena
 SU: Zucchero
 SUB: Zuccheri bianchi
 ME: Frumento segalato
 SOR: Sorgo

DUR: Frumento duro
 GDUR: Semolino di frumento duro
 MAI: Granturco
 FMAI: Farina di granturco
 GMAI: Semola di granturco
 SMAI: Semola di granturco
 LEP: Latte intero in polvere
 LEPv: Latte scremato in polvere
 CT: Concentrato di pomodoro
 B: Burro
 BO: Butteroil

HOLI: Olio d'oliva
 HCOLZ: Olio di colza raffinato
 HPALM: Olio di palma semiraffinato
 HTOUR: Olio di girasole raffinato
 CB: Corned beef
 RsC: Uva secca di Corinto
 PA: Paté
 FEQ: Favette (*Vicia Faba Equina*)
 DEB: Reso porto di sbarco — franco banchina
 DEN: Reso porto di sbarco — ex-ship
 EMB: Reso porto d'imbarco
 DEST: Franco destino

Prestazioni di servizi — Procedura ristretta — Invito agli eventuali interessati

(91/C 73/13)

Invito agli eventuali interessati a presentare offerte in vista della stipulazione di contratti per la manutenzione degli impianti tecnici (condizionamento d'aria, elettricità, sanitari) degli edifici occupati dalla Commissione delle Comunità europee.

1. **Autorità contraente:** Commissione delle Comunità europee, Unità «Gestione immobiliare», Ufficio LOI 86 - 5/37, rue de la Loi, 200, B-1049 Bruxelles. Tel. (32-2) 235 32 01, telex 21877 COMEU B, Telefax (32-2) 236 10 26.

2. a) **Modalità di aggiudicazione:** bando di gara ristretto.

b)

c) Contratti per la prestazione di servizi di manutenzione degli impianti tecnici (in garanzia totale e/o garanzia locativa).

3. a) **Luogo di esecuzione:** Bruxelles.

b) Prestazioni di servizi per: manutenzione, gestione, sorveglianza e riparazione degli impianti tecnici di condizionamento d'aria, riscaldamento, elettricità, avvisatori d'incendio, idrosanitari, situati negli edifici occupati dagli uffici della Commissione delle Comunità europee.

Il numero degli edifici in questione è di 50 (cinquanta) circa, per una superficie totale di 800 000 m² circa (uffici + parcheggi). Gli edifici sono attrezzati di sistemi di telegestione informatizzata — la cui manutenzione è esclusa dal contratto — che sono messi a disposizione dell'aggiudicatario.

c) Il contratto è diviso in quattro lotti di cui:

— il primo riguarda due edifici per una superficie di circa 50 000 m² ciascuno, di proprietà della Commissione, per i quali è previsto un contratto in garanzia totale;

— il secondo, terzo e quarto lotto riguardano edifici in affitto per i quali è previsto un contratto in garanzia locativa; la superficie degli edifici del secondo e terzo lotto è di circa 250 000 m² ciascuno;

— il quarto lotto riguarda unicamente l'edificio Berlaymont la cui superficie totale è di 200 000 m² circa.

Gli offerenti possono presentare offerte per uno o più lotti che saranno assegnati separatamente.

d) I candidati dovranno presentare il proprio schema di programma integrato di gestione della manutenzione.

4. I contratti avranno una durata prevedibile di:

— lungo termine per il primo lotto;

— 5 anni rinnovabili cinque volte per un anno per il secondo e terzo lotto;

— 20 mesi rinnovabili cinque volte per un anno per il quarto lotto,

e dovranno decorrere dal 1° luglio 1992.

5. **Forma giuridica di raggruppamento:** i candidati hanno la facoltà di presentare offerte in associazione.

6. a) **Data limite per il ricevimento delle domande di candidatura:** 30 aprile 1991.

b) **Indirizzo:** vedi punto 1.

c) **Lingua(e):** una delle lingue ufficiali delle Comunità europee.

7. **Data limite per l'invio degli inviti a presentare offerte:** la Commissione invierà gli inviti a presentare offerte entro il 1° ottobre 1991.

8. I contratti saranno garantiti da una garanzia bancaria per un importo pari al 15 % del contratto.

9. Il finanziamento dei contratti è a carico del bilancio della Commissione delle Comunità europee.

10. Per permettere di selezionare i candidati invitati a presentare offerte le domande di partecipazione dovranno essere imperativamente completate dalla seguente documentazione:

- | | |
|--|---|
| a) attestato d'iscrizione a un albo professionale; | d) tutte le informazioni d'ordine finanziario ed economico dell'impresa. |
| b) elenco delle prestazioni di servizi di manutenzione d'impianti tecnici, in particolare nel settore immobiliare, effettuate nel corso degli ultimi cinque anni con indicazione dell'importo e del luogo di esecuzione; | 11. L'invito a presentare offerte indicherà i criteri che saranno applicati per la valutazione delle offerte. |
| c) composizione dell'impresa, con numero e qualifica del personale impiegato; | L'esecuzione del contratto richiede un'installazione permanente a Bruxelles. |

COMUNICAZIONE AGLI STATI MEMBRI

recante orientamenti per la concessione di sovvenzioni globali integrate sulla base di proposte che gli Stati membri sono invitati a presentare nel quadro di un'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale

(91/C 73/14)

1. Il 15 marzo 1991, la Commissione delle Comunità europee ha deciso di intraprendere, a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4253/88 ⁽¹⁾, un'iniziativa a carattere dimostrativo in materia di sviluppo rurale (in prosieguo denominata LEADER — Liaison entre actions de développement de l'économie rurale — Collegamento fra azioni di sviluppo dell'economia rurale).

2. La Comunità può concedere, nel quadro dell'iniziativa LEADER, un aiuto finanziario sotto forma di sovvenzioni globali integrate ai fini dell'esecuzione, da parte di gruppi d'azione locale, di misure conformi agli orientamenti enunciati nella presente comunicazione. Detti gruppi d'azione ed i programmi che essi intendono attuare sono selezionati, nell'ambito della compartecipazione fra gli Stati membri e la Commissione delle Comunità europee, in base a una gamma più vasta di proposte presentate dai singoli Stati membri.

I. OBIETTIVI

3. Il riequilibrio delle attività ed il mantenimento di un tessuto socioeconomico sufficientemente diversificato implicano un'impostazione decisamente endogena e decentrata, che poggi su adeguate capacità di animazione e consulenza. A questo fine, l'iniziativa intende costituire una rete di gruppi d'azione locale per lo sviluppo rurale (in appresso denominati gruppi) dotati di un ampio margine di valutazione per attuare, a livello locale, le azioni finanziate nel quadro delle sovvenzioni globali nazionali.

La loro azione intende essere complementare alle misure di sviluppo rurale previste dai quadri comunitari di sostegno.

4. Scopo dell'iniziativa è di reperire soluzioni innovative, aventi valore esemplare per tutte le zone rurali della Comunità, e di pervenire ad un'integrazione ottimale dei vari interventi settoriali.

5. La forma d'intervento utilizzata per quest'iniziativa sarà la sovvenzione globale integrata a favore di un organismo competente (che può essere un'amministrazione pubblica) designato dallo Stato membro. Tale organismo coordina l'impiego della sovvenzione da parte dei gruppi locali per lo sviluppo rurale, di cui dovranno far parte gli operatori economici e sociali della zona. In alcuni casi potranno fungere da gruppi d'azione gli stessi enti locali (consorzi di comuni).

6. Gli organismi pubblici, privati o misti, cui è attribuita la funzione di gruppi d'azione locale, saranno selezionati, nell'ambito della compartecipazione ⁽²⁾ tra gli Stati e la Commissione, in base a una gamma più ampia di proposte presentate dai singoli Stati membri secondo determinati criteri, in parte d'ordine generale:

- garanzia di solvibilità;
- capacità amministrativa;

⁽¹⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88.

- sede in zona;
 - partecipazione degli operatori economici e sociali,
- e in parte legati specificamente all'iniziativa:
- qualità del programma di sviluppo locale proposto dal gruppo d'azione sotto forma di «business plan» pluriennale (obiettivi e metodi di attuazione);
 - «know how» ed esperienza in materia di sviluppo rurale;
 - accettazione delle modalità di funzionamento della rete transnazionale.

Nell'elaborare le proposte destinate alla Commissione e di concerto con quest'ultima gli Stati membri potranno aggiungere altri criteri di selezione nazionale, a condizione di rispettare l'indirizzo e gli obiettivi dell'iniziativa.

7. Si proporrà di designare organismi esistenti che rispondano ai requisiti sopraccitati oppure organismi nuovi istituiti dagli enti locali nell'intento di partecipare al programma LEADER.

Qualora si decidesse, nell'ambito della compartecipazione fra gli Stati membri e la Commissione, di ricorrere a gruppi istituiti ad hoc, verrà prestata, se del caso, l'assistenza tecnica appropriata, eventualmente tramite l'organismo competente a livello nazionale.

8. I gruppi opereranno nell'ambito di una rete per favorire lo scambio di informazioni e di esperienze e, a tal fine, essi faranno ricorso, oltre che ai mezzi tradizionali, alle nuove tecnologie di comunicazione nella misura in cui queste ultime sono o potranno essere messe a disposizione facilmente. Ciascun gruppo locale sarà dotato dell'attrezzatura minima all'uopo necessaria. Il funzionamento della rete in sé si avvarrà dell'assistenza tecnica e dell'animazione prestate a livello comunitario e in forma centralizzata, per iniziativa della Commissione (scambi e visite, incontri tematici, seminari valutativi, ecc.).

— Oltre ad essere utilizzati per favorire interazioni interne nel contesto della rete dei gruppi (ciò che agevolerà lo scambio di informazioni e la disponibilità in comune di sussidi metodologici) questi strumenti informatici e telematici adempiranno un'importante funzione di interazione interna, agevolando la corrispondenza tra domanda e offerta di beni e servizi.

9. I gruppi svolgeranno in tal modo un ruolo di mediazione negli scambi, collegandosi ad una serie di reti

telematiche e di banche di dati, che forniscono ad esempio:

- studi sul mercato potenziale dei beni e servizi offerti localmente;
- contatti con agenzie turistiche;
- sistemi di prenotazione (camere d'albergo);
- vendita per corrispondenza;
- contatti con i servizi acquisti di catene di negozi di alimenti biologici o pregiati;
- accesso alla teleformazione.

10. I gruppi saranno impartiti globali, coordinati dall'organismo responsabile a livello nazionale, assegnati a ciascuno di essi sulla base di un programma locale di sviluppo rurale da essi presentato (business plan) complementare alle azioni previste nei corrispondenti QCS — e allegato al contratto di sovvenzione globale, stipulato tra la Commissione e l'organismo competente a livello nazionale, d'intesa con lo Stato membro interessato. Il contratto disciplina, segnatamente, i tipi di azioni da realizzare, i criteri di selezione dei beneficiari, le condizioni per la concessione dei contributi e le relative aliquote, nonché le modalità specifiche di controllo dell'utilizzazione della sovvenzione globale.

II. DEFINIZIONE DELLE ZONE AMMISSIBILI

11. L'iniziativa può interessare tutte le zone degli obiettivi n. 1 e 5 b) che coprono il 55 % del territorio della Comunità.

Nella scelta delle zone beneficiarie, gli Stati membri dovranno tener conto del valore dimostrativo che l'iniziativa deve esplicare nelle regioni degli obiettivi n. 1 e 5 b).

I gruppi selezionati devono presentare carattere locale (deve trattarsi cioè di organismi di emanazione locale o di succursali periferiche di un organismo regionale), sulla base della conoscenza della zona, essi dovranno presentare orientamenti di sviluppo per una zona rurale comprendente da 5 000 (in zone a bassissima densità demografica) a 100 000 abitanti e corrispondente in linea di massima ad un territorio inferiore alla categoria amministrativa NUTS III. All'interno di questa zona, i gruppi

d'azione potranno prendere iniziative particolari a favore di collettività rurali ristrette. In taluni casi giustificati, stabiliti nel quadro della compartecipazione fra lo Stato membro e la Commissione, l'attività dei gruppi in materia di supporto tecnico allo sviluppo rurale potrà riguardare una zona più vasta, senza compromettere il corretto funzionamento di tutte le loro altre attività.

III. MISURE FINANZIABILI PER MEZZO DELLE SOVVENZIONI GLOBALI

12. Sono ammissibili tre categorie di misure: quelle che giovano direttamente agli abitanti e agli operatori economici nelle zone rurali interessate, quelle relative alla creazione, attrezzatura e gestione dei gruppi d'azione e quelle concernenti il funzionamento della rete.

Si farà particolare attenzione ad evitare qualsiasi investimento inquinante, come pure a salvaguardare e a valorizzare il paesaggio rurale.

13. Misure di sviluppo rurale in senso stretto:

a) *Supporto tecnico allo sviluppo rurale*

- Assistenza tecnica a richiesta delle comunità locali (diagnosi di microzone, valutazione del potenziale di sviluppo, perizie di ingegneria dello sviluppo, costituzione di fascicoli, ecc.).
- Assistenza tecnica a favore dei promotori di progetti di sviluppo (localizzazione delle iniziative per la creazione e il rilancio di imprese, studi di fattibilità, consulenza tecnica, controllo, ecc.).
- Assistenza tecnica a favore di attività già avviate (identificazione dei mercati potenziali, accesso ai finanziamenti, gestione dell'innovazione ecc.).
- Coordinamento con tutte le misure finanziate nel contesto del QCS per favorire lo sviluppo della zona.

Questo settore di attività sarà affidato a divulgatori e animatori qualificati e sarà gestito in sinergia con altre azioni comunitarie complementari.

b) *Formazione professionale e aiuti all'assunzione*

L'esito dell'iniziativa dipende dalla capacità degli operatori locali di sfruttare in forma innovativa le risorse locali e di assimilare le nuove conoscenze tecniche. L'attuazione delle diverse misure dovrà essere pertanto accompagnata da moduli di formazione, segnatamente di breve durata, nonché da incentivi per l'assunzione che saranno destinati sia ai beneficiari finali delle misure sia ai divulgatori e agli animatori dei

gruppi. La possibilità di assegnare a taluni moduli di formazione un carattere transnazionale sarà considerata come un'opzione da incentivare.

c) *Turismo rurale*

Qualsiasi azione in questo settore deve prefiggersi i seguenti obiettivi:

- approfondire la conoscenza della domanda di attività ricreative in ambito rurale;
- sviluppare l'offerta, sul piano sia quantitativo che qualitativo, tenendo conto delle esigenze della potenziale clientela in termini di livello e varietà delle prestazioni turistiche;
- organizzare meglio l'offerta turistica, facendola corrispondere alla domanda (normalizzazione, garanzia di qualità, promozione di prodotti rurali d'interesse turistico, uffici prenotazioni, ecc.);
- incentivare, in parallelo, i poli turistici rurali dotati di un'attrezzatura di base (piscina, tennis, ecc.) e capaci di offrire possibilità di animazione culturale o di villeggiatura «a soggetto» (sport, arte, scoperta dell'ambiente, ecc.), da un lato, ed un turismo rurale diffuso, incentrato su investimenti singoli (agriturismo), dall'altro.

Queste varie forme di turismo rurale, connesse all'agricoltura, possono rappresentare un mezzo di valorizzazione dell'attività primaria dell'azienda agricola, sia sotto l'aspetto della diversificazione operativa (integrazione di reddito e disincentivo all'emigrazione), sia in relazione alla gestione del territorio e del paesaggio.

Tali azioni dovranno essere realizzate in sintonia con gli orientamenti del programma adottato dalla Commissione a favore delle imprese agroturistiche ⁽¹⁾.

Oltre al ruolo svolto nell'individuare i promotori locali di progetti, i gruppi potranno finanziare:

- investimenti singoli o a carattere cooperativo (compresi quelli turistici connessi all'attività agricola);
- adeguamento di piccole infrastrutture pubbliche al fabbisogno creato dall'offerta turistica;

⁽¹⁾ COM(90) 438 delle «Azioni comunitarie a favore del turismo rurale».

- inventario, restauro e recupero di edifici e siti rurali d'interesse turistico;
- azioni promozionali;
- studi di mercato;
- creazione di sistemi di prenotazione;
- iniziative per il prolungamento della stagione turistica (turismo zonale, soggiorni di fine settimana).

d) *Piccole imprese, artigianato, servizi zonali*

Va sottolineato il carattere prioritario che rivestono le misure intese a creare, salvaguardare e potenziare le piccole imprese, le aziende artigiane e i servizi zonali. Si tratterà di misure incentrate sulla specificità dell'ambiente rurale, con particolare riguardo ai seguenti fattori:

- possibilità di pluriattività in correlazione con l'esercizio dell'agricoltura a tempo parziale;
- legame di talune aziende con l'attività agricola o silvicola, rispetto alla quale si situano spesso a monte o a valle;
- svantaggi geografici e/o culturali che costringono a privilegiare i settori scarsamente dipendenti da apporti esterni e capaci di sfruttare le risorse naturali e umane locali;
- grado di dipendenza dai servizi avanzati esterni e necessità di appositi incentivi a favore degli ideatori di progetti isolati.

Oltre ad individuare gli ideatori di progetti a livello locale, i gruppi potranno collaborare ai seguenti obiettivi:

- favorire il telelavoro;
- consentire alle piccole imprese e alle aziende artigiane (incluse le imprese agroalimentari e alieutiche) di accedere ai servizi esterni (consulenza, marketing, trasferimento tecnologico, innovazione, formazione professionale);
- creare (mediante appositi aiuti d'avviamento) servizi di prima necessità mancanti in zona (i cosiddetti servizi zonali), eventualmente in relazione ad una pluriattività degli agricoltori;
- promuovere gli investimenti nell'artigianato, eventualmente nell'ambito delle stesse aziende agricole o silvicole.

e) *Valorizzazione in loco e commercializzazione di prodotti agricoli, silvicoli o della pesca*

Le zone rurali possiedono un potenziale considerevole di produzioni tipiche locali, che non sono suffi-

cientemente valorizzate o tendono persino a scomparire.

L'indispensabile opzione per una politica di qualità implica necessariamente un indirizzo volto a salvaguardare l'identità dei prodotti, controllarne la qualità, migliorare le tecniche di produzione e di trasformazione, organizzare i comparti per ciascun prodotto tipico, mettere in atto una politica di promozione. In questo contesto, l'iniziativa potrà finanziare misure non ammissibili a norma dei regolamenti (CEE) n. 866/90 e (CEE) n. 867/90⁽¹⁾, purché rispondano a requisiti di utilità locale.

Oltre ad individuare i promotori di progetti, i gruppi potranno collaborare ai seguenti obiettivi:

- studi di mercato a livello locale e regionale e analisi dei circuiti di distribuzione;
- attrezzatura ed assistenza tecnica per la produzione di specialità locali in relazione all'agricoltura, alla silvicoltura o alla pesca;
- trasferimento di tecnologia;
- promozione di prodotti tipici, locali e regionali;
- commercializzazione (cooperative di vendita, partecipazione a fiere, contatti con i canali di vendita per corrispondenza e i servizi acquisti delle grandi catene di distribuzione, telemarketing).

Sarà accordata la priorità ai progetti collettivi o cooperativi.

f) *Altre misure*

Ai di fuori delle linee direttrici dianzi esposte, che dovranno comunque costituire lo strumento principale per l'utilizzazione della sovvenzione globale, i gruppi potranno altresì proporre, nei limiti del 10 % del totale dei rispettivi interventi, azioni in altri settori atti a contribuire allo sviluppo rurale sul piano locale.

14. *Misure concernenti i gruppi per lo sviluppo rurale*

- aiuti per la creazione dei gruppi qualora tale creazione sia stata decisa nell'ambito della compartecipazione (aiuto decrescente d'esercizio, partecipazione alle spese d'insediamento, formazione degli animatori);
- aiuti per la dotazione informatica e telematica (materiale, software, formazione);
- assistenza tecnica ai gruppi (consulenza tematica, consulenza in materia di ingegneria dello sviluppo locale).

⁽¹⁾ GU n. L 91 del 6. 4. 1990.

Questa categoria di misure non dovrà superare, in linea di massima, il 10 % dell'intera iniziativa e sarà incorporata nel «business plan» presentato da ciascun gruppo.

15. Misure concernenti il collegamento dei gruppi nell'ambito di una rete transnazionale (assistenza tecnica)

- spese relative all'attivazione della rete (unità di animazione a livello comunitario, interscambio, visite, traduzioni, seminari);
- spese relative alla valutazione della rete;
- spese relative alla divulgazione dei risultati.

La totalità di queste misure sarà inferiore al 2 % dell'intera iniziativa e verrà finanziata mediante un prelievo alla fonte sul contributo totale dei fondi comunitari.

IV. CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ AL FINANZIAMENTO DI «LEADER»

16. L'iniziativa LEADER è cofinanziata dallo Stato membro e dalla Comunità. Il contributo complessivo dei fondi strutturali, per il periodo 1990-1993, è stimato a 400 milioni di ECU.

17. L'importo del contributo comunitario da assegnare alle zone interessate dagli obiettivi n. 1 e 5 b) verrà fissato dalla Commissione in funzione della qualità dei programmi presentati dai gruppi nel quadro delle proposte formulate dagli Stati membri, nonché in funzione della superficie rurale di ciascuna zona, del numero di addetti agricoli e del numero di aziende agricole in esercizio. Si terrà eventualmente conto anche della densità demografica e delle caratteristiche geografiche della zona. Si prevede di cofinanziare un centinaio di gruppi.

18. Nel valutare la qualità dei programmi, la Commissione si baserà essenzialmente sui seguenti criteri:

- complementarità rispetto alle misure contemplate nei quadri comunitari di sostegno per le zone interessate;
- esistenza di una strategia di sviluppo integrato dello spazio rurale;
- effetto moltiplicatore e dimostrativo delle misure proposte;
- grado di coinvolgimento della popolazione e degli operatori locali nella concezione e gestione delle misure;

- carattere innovativo, in particolare delle azioni concernenti l'agricoltura e la gestione dello spazio rurale.

19. Un importo indicativo inferiore al 2 % del contributo totale dei fondi comunitari verrà riservato per finanziare gli scambi di informazione e di esperienze fra gruppi, nonché l'animazione della rete a livello comunitario.

20. Nel corso della fase preparatoria, la Commissione presterà la necessaria assistenza tecnica affinché la selezione dei gruppi d'azione e l'elaborazione del loro «business plan» si svolgano secondo rigorosi criteri qualitativi.

21. La sorveglianza dell'iniziativa LEADER avrà luogo secondo modalità specifiche, dettate dal carattere locale e dimostrativo dell'iniziativa stessa:

- a livello nazionale, quando il numero di gruppi di uno Stato membro lo giustifica, da un apposito comitato di controllo unico, di cui l'organismo beneficiario della sovvenzione globale svolgerà eventualmente funzioni di segretariato;
- tutte le informazioni utili verranno trasmesse ai comitati di controllo periferici, competenti per ciascuna delle regioni in cui opera un Gruppo, i quali verificheranno la coerenza con i corrispondenti QCS.

V. ESECUZIONE

22. Gli Stati membri presentano proposte dettagliate di sovvenzioni globali integrate (comprendenti l'elenco dei gruppi locali, le rispettive aree d'intervento ed il loro «businessplan») entro sei mesi dalla pubblicazione della presente comunicazione. La Commissione delle Comunità europee prenderà in considerazione le proposte pervenute posteriormente a tale termine solo in casi eccezionali, debitamente giustificati.

Se una proposta riguarda zone interessate da più obiettivi [n. 1 e 5 b)], le spese relative a ciascuno di tali obiettivi vanno presentate separatamente.

23. Qualsiasi comunicazione pertinente all'iniziativa LEADER deve essere inviata all'indirizzo seguente:

Sig. G. Legras
Direttore generale
Direzione generale agricoltura
Commissione delle Comunità europee
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles.

RETTIFICHE **Rettifica della gara indetta dal governo polacco per un progetto finanziato dalla Commissione delle Comunità europee**

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 24 del 31 gennaio 1991)

(91/C 73/15)

Pagina 10, telecomunicazioni in aree rurali/Polonia n. 1 (PHR 91/060/3), al punto 4:

anziché: presentazione delle offerte: «18 marzo 1991, alle 12, ora locale»,

leggi: presentazione delle offerte: «5 aprile 1991, alle 12, ora locale»;

anziché: presentazione delle offerte: «19 marzo 1991, alle 10, ora locale»,

leggi: presentazione delle offerte: «8 aprile 1991, alle 10, ora locale».

 Rettifica alla gara indetta dal governo polacco per un progetto finanziato dalla Commissione delle Comunità europee

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 24 del 31 gennaio 1991)

(91/C 73/16)

Pagina 11, telecomunicazioni in aree rurali/Polonia n. 2 (PHR 91/060/4), al punto 4:

anziché: presentazione delle offerte: «18 marzo 1991, alle 12, ora locale»,

leggi: presentazione delle offerte: «5 aprile 1991, alle 12, ora locale»;

anziché: presentazione delle offerte: «19 marzo 1991, alle 10, ora locale»,

leggi: presentazione delle offerte: «8 aprile 1991, alle 10, ora locale».



**UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI
DELLE COMUNITÀ EUROPEE**
Lussemburgo



L'EUROPA IN CIFRE

Istituto statistico delle Comunità europee

La presente pubblicazione si prefigge di coprire il fabbisogno di informazione obiettiva sull'Europa alla vigilia dell'attuazione dell'Atto unico europeo. Essa interessa soprattutto i giovani, per i quali l'Europa costituisce l'ambito della loro vita.

68 pag. — 21 cm × 27 cm

ISBN 92-825-9459-9 — N. di catalogo CA-54-88-158-IT-C

Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 5,90 ecu

ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT

UNO SPAZIO FINANZIARIO EUROPEO

di Dominique Servais


Un grande mercato unico non è concepibile senza una dimensione finanziaria: i capitali e i servizi finanziari devono potere circolare liberamente.

57 pag. — 17,6 cm × 25 cm

ISBN 92-825-8574-3 — N. di catalogo CB-PP-88-C03-IT-C

Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 6 ecu

ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT



**LE FINANZE PUBBLICHE DELLA COMUNITÀ
Il bilancio europeo dopo la riforma del 1988**

Le finanze pubbliche della Comunità: le sue basi giuridiche, le grandi tappe della loro evoluzione e in particolare la riforma del giugno 1988; i principi della gestione finanziaria del bilancio europeo e la loro messa in atto.

118 pag. — 21 cm × 29,7 cm

ISBN 92-825-9832-2 — N. di catalogo CB-55-89-625-IT-C

Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 10,50 ecu

ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT

BOLLA DI ORDINAZIONE DA RINVIARE A:
Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
2, rue Mercier, L-2985 Lussemburgo

Vogliate inviarmi le pubblicazioni indicate

Nome:


Indirizzo:

..... Tel.:

Data: Firma:



**UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Lussemburgo**



- DIRITTO DI SCELTA E DINAMICA ECONOMICA** (seconda edizione)
L'obiettivo di una politica europea del consumatori
di Eamonn Lawlor

Nell'ambito dell'attività economica, la politica del consumatore si rivolge alla componente domanda che offre tuttora la possibilità, non ancora pienamente sfruttata, di migliorare l'efficienza del mercato e promuoverne lo sviluppo.

83 pag. — 17,6 cm × 25 cm
ISBN 92-826-0154-4 — N. di catalogo CB-56-89-869-IT-C
Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 8 ecu
ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT

- IL 1992 E OLTRE**
di John Palmer

La Comunità europea è ormai ben avviata verso il mercato unico europeo. Gli effetti economici, politici e sociali di un'Europa senza frontiere, comprendente non soltanto i dodici Stati membri della Comunità, ma la maggior parte dell'Europa occidentale, saranno radicali e di grande portata.

98 pag. — 17,6 cm × 25 cm
ISBN 92-826-0131-5 — N. di catalogo CB-56-89-861-IT-C
Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 8 ecu
ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT



- OBIETTIVO 1992: UNO SPAZIO SOCIALE EUROPEO**
di Patrick Venturini

Questa pubblicazione si prefigge di presentare, dopo un'introduzione storica, le varie componenti di tale dimensione nella loro dinamica: l'occupazione, la circolazione delle persone e la mobilità professionale, la coesione economica e sociale, l'ambiente di lavoro, il diritto societario, le azioni condotte in concomitanza dei mutamenti, i sistemi di relazioni professionali. Si tratta di altrettante boe dello «spazio sociale europeo» in fieri.

121 pag. — 17,6 cm × 25 cm
ISBN 92-825-8705-3 — N. di catalogo CB-PP-88-B05-IT-C
Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 9,75 ecu
ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT

BOLLA DI ORDINAZIONE DA RINVIARE A:
Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
2, rue Mercier, L-2985 Lussemburgo

Vogliate inviarmi le pubblicazioni indicate

Nome:

Indirizzo:

..... Tel.:

Data: Firma:

